

Tirocinio e praticantato: la nuova sfida dei professionisti

di Angela D'Elia e Gaia Gioli

Il 13 agosto 2011, la normativa in materia di tirocini è stata corretta e adeguata da parte del legislatore.

Già con l'intesa dell'11 luglio scorso, Governo e parti sociali hanno manifestato la volontà di rilanciare l'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro e rivisitare la disciplina dei tirocini quali "strumenti formativi e di orientamento per il mercato del lavoro".

La sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale affida la materia dei tirocini alla competenza esclusiva delle Regioni. Tuttavia solo alcune di esse disciplinano in maniera completa o parziale la materia in oggetto, per le altre la normativa è del tutto assente.

Il quadro giuridico che ne scaturisce è complesso, frammentato e lacunoso ed ha come conseguenza l'abuso e l'uso distorto dei tirocini.

Pertanto, il legislatore è intervenuto con l'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 al fine di semplificare e dare maggior certezza al quadro legale di riferimento, così da ricondurre il tirocinio alla sua funzione principale di formazione e orientamento.

Oggetto di modifica sono, dunque, solo gli stage (tirocini non curricolari).

Il decreto, oltre ad adeguare la platea dei soggetti promotori, la cui individuazione è rimessa alla competenza regionale (ma prevedendo comunque, in caso di assenza della relativa normativa, l'applicazione dell'articolo 18 della L. n. 196 del 1997 e il relativo regolamento attuativo), fissa in sei mesi, proroghe comprese, la durata massima del periodo di tirocinio e dispone l'attivazione del medesimo solo a favore dei neo-diplomati o neo-laureati non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Una seconda tipologia di tirocinio, non interessata dalla riforma, è quella curricolare che, inclusa nei piani di studio universitari e degli istituti scolastici, è volta ad ampliare ed approfondire il bagaglio cognitivo. Tali tirocini sono promossi da istituzioni formative a favore dei propri studenti per realizzare l'alternanza tra scuola e lavoro, secondo quanto enunciato dalla circolare ministeriale 12 settembre 2011, n. 24.

Il tirocinio non curricolare nell'ambito degli studi professionali, ha finalità occupazionali ed è volto a costituire un futuro rapporto di lavoro dipendente, piuttosto che avviare il laureato alla libera professione, compito quest'ultimo demandato al periodo di praticantato.

La distinzione tra i due strumenti formativi è netta e delineata.

Diversamente, il tirocinio curricolare è un percorso promosso dagli istituti formativi, al solo fine di affinare il processo di apprendimento dello studente prima del conseguimento del titolo di studio.

Il periodo di praticantato, invece, è condizione necessaria per svolgere una determinata professione ordinistica, previo superamento di un esame di Stato (es. avvocato, notaio, dottore commercialista, consulente del lavoro).

L'art. 3 della manovra finanziaria introduce un'importante novità per i praticanti che sono in attesa di sostenere l'esame di Stato professionale.

La norma prevede l'obbligo di corrispondere a questi un "equo compenso di natura indennitaria, commisurato al concreto apporto".

L'antica formula rimane molto vaga e non indica i parametri necessari per determinare l'ammontare specifico, causando così incertezza nell'applicazione futura.

Nel caso in cui saranno le parti a determinare cosa debba intendersi per equità, la previsione normativa avrà un peso relativo e secondario.

Se, invece, sarà la contrattazione collettiva nazionale a stabilire cosa debba intendersi per equo compenso, potranno sorgere difficoltà ad individuare tutte le sfaccettature che costituiscono "l'apporto professionale".

Rispetto a ciò, il CCNL per i dipendenti degli studi professionali, demanda alla contrattazione di secondo livello l'individuazione del giusto riconoscimento per l'attività svolta dal tirocinante, prevedendo inoltre che possano essere riconosciute borse di studio e rimborsi spese opportunamente documentati.

Confprofessioni, in quanto parte datoriale, non tarderà a regolamentare gli strumenti di *placement* attivabili nel comparto di riferimento, e amplierà le tutele già riconosciute con il Ccnl firmato nel 2006, al fine di garantire nuove opportunità ai giovani che si affacciano alla libera professione.

Angela D'Elia

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo

Gaia Gioli

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo